

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 601 Divisione

Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'[articolo 627](#).

Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.